Rif.: **2022-09-D-75-it-1**
Orig.:

Politica in materia di Salute e sicurezza per le Scuole europee e l'Ufficio del Segretario Generale (USG)

Indice

Politica in materia di Salute e sicurezza per le Scuole europee e l'Ufficio del Segretario Generale (USG) **1**
1. Finalità **3**
2. Contesto generale **3**
3. Ambito di applicazione della politica in materia di Salute e sicurezza **3**
4. Principi generali **4**
4.1. Sistema di gestione della salute e della sicurezza **4**
4.2. Salute e sicurezza degli alunni **5**
5. Normativa applicabile **5**
6. Ruoli e responsabilità **6**
6.1. Consiglio superiore: **6**
6.2. Segretario Generale **6**
6.3. Direttore **7**
6.4. Servizi di tutela e prevenzione **7**
6.4.1. Responsabile della sicurezza e della prevenzione dell'USG 7
6.4.2. Responsabile della sicurezza e della prevenzione delle scuole 8
6.4.3. Servizi di tutela e prevenzione esterni 8
6.5. Dirigenza **9**
6.6. Personale medico e paramedico **9**
6.6.1. Medico scolastico 9
6.6.2. Infermieri scolastici 9
6.6.3. Psicologi scolastici 10
6.7. Dipendenti **10**
6.8. Lavoratori interinali: **10**
6.9. Soggetti terzi **10**
7. Commissione per la Salute e la sicurezza **11**
8. Valutazione e rendicontazione **12**
9. Competenza e formazione **12**
9.1. Formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro **12**
9.2. Formazione alla salute e alla sicurezza per gli alunni **13**
9.3. Formazione alla salute e alla sicurezza per i soggetti terzi **13**
9.4. Formazione per il RSPP-SSO **13**
10. Documentazione in materia di salute e sicurezza **13**
11. Protezione dei dati **14**
12. Clausola di revisione **14**
Allegato 1 **15**
Allegato 2 **17**
Glossario **18**

1. Finalità

Il presente documento sulla politica stabilisce il quadro per la gestione del sistema di salute e sicurezza nelle Scuole europee (SE) e nell'Ufficio del Segretario Generale (USG).

La tutela della salute e della sicurezza è un valore fondamentale del sistema delle Scuole europee.

L'USG e le SE sono impegnati a offrire un ambiente sicuro e salutare - *fra l'altro*, locali, attrezzature e procedure sicuri - per tutti i dipendenti, gli alunni e i soggetti terzi (AGSE-APEEE, visitatori, prestatori di servizi, appaltatori ecc.) che presenziano nei locali delle SE e dell'USG.

Per assicurare il benessere dei dipendenti e anche per concorrere alla creazione di un ambiente di lavoro positivo, il sistema delle Scuole europee riconosce che la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro (SSL) rappresenta un elemento critico della strategia globale per il miglioramento della sicurezza e della produttività. .

Riconosce altresì che le scuole sono un ambiente singolare, dal momento che si condivide il posto di lavoro con gli alunni cui si deve un livello di cure e attenzione elevato a motivo della loro vulnerabilità.

Le SE e l'USG riconoscono, infine, anche l'importanza della gestione dei rischi per la salute e la sicurezza provocati dalle attività dei soggetti terzi nei locali delle scuole o presso l'USG.

Tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza elaborati e attuati nelle SE e nell'USG sono intesi a prevenire le lesioni e i danni, le carenze di salute, le malattie e gli incidenti.

2. Contesto generale

Le attività delle SE e dell'USG possono comportare pericoli per la salute e la sicurezza per qualsiasi persona presente nei locali scolastici o presso l'USG. Sono interessati in primo luogo gli alunni e il personale scolastico, seguiti da tutte le altre persone, tutte le organizzazioni, tutti i prestatori di servizi ecc. presenti nei locali.

Se non adeguatamente gestita, la manifestazione dei suddetti rischi per la salute e la sicurezza può determinare infortuni (sul lavoro o correlati al lavoro), lesioni e danni, nonché patologie (croniche). Questi provocano una sofferenza fisica, umana e psicologica tanto alle vittime quanto ai loro cari. Esistono oltre a ciò risvolti finanziari e organizzativi per le SE e l'USG.

Risulta pertanto chiaro che si deve attenuare e ridurre a un livello di rischio residuo accettabile, sia dal punto di vista finanziario che indubbiamente da quello morale, qualsiasi pericolo e rischio per la salute e la sicurezza presente nelle SE e nell'USG. La visione ultima della presente politica è conseguire un ambiente a rischio zero.

I campi della salute e della sicurezza che il presente documento sulla politica contempla sono:

- la sicurezza sul lavoro e la sicurezza degli alunni;
- la salute sul lavoro e la salute degli alunni;
- l'ergonomia sia per il personale che per gli alunni;
- l'igiene del lavoro;
- gli aspetti psicosociali e
- qualsiasi altro campo che la normativa del paese ospitante in materia di salute e sicurezza applicabile contempli.

3. Ambito di applicazione della politica in materia di Salute e sicurezza

La presente politica in materia di Salute e sicurezza si applica a tutte le Scuole europee.

La presente politica si applica altresì all'USG delle Scuole europee nei dipartimenti di pertinenza.

4. Principi generali

I rischi per la salute e la sicurezza nelle SE e nell'USG nascono: dalle persone, dalle attrezzature (ossia da tutti i tipi di utensili da lavoro utilizzati per espletare i compiti), dall'ambiente (ossia dagli edifici, dalle infrastrutture, nonché dagli elementi ambientali come il rumore, la luce, il clima ecc.), dalle istituzioni e dai prodotti, come pure dalla loro interazione.

Le SE e l'USG riconoscono la presenza di ciascuno di tali elementi nei propri locali e il potenziale impatto negativo colossale che hanno sulla salute e la sicurezza se non si attenuano correttamente.

Pertanto, le SE e l'USG adottano i provvedimenti necessari alla tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, comprese la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, dei rischi professionali e la fornitura di informazioni e formazione, al pari della fornitura dell'organizzazione e dei mezzi necessari. Adotteranno del pari tutti i provvedimenti necessari a tutelare la salute e la sicurezza degli alunni.

4.1. Sistema di gestione della salute e della sicurezza

Le SE e l'USG metteranno in atto un sistema di gestione della salute e della sicurezza che contemplerà i seguenti settori:

- la sicurezza sul lavoro;
- la tutela della salute dei lavoratori;
- gli aspetti psicosociali sul lavoro;
- l'ergonomia;
- l'igiene del lavoro e
- tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza che interessano gli alunni e la loro salute fisica e mentale.

Suddetto sistema di gestione della salute e della sicurezza deve garantire la pianificazione e l'attuazione della politica in materia di Salute e sicurezza per ogni singola SE e per l'USG.

Il sistema di gestione della salute e della sicurezza consta dei seguenti elementi:

a) la determinazione delle priorità e degli obiettivi in materia di salute e sicurezza.
 Al fine di stabilire i loro obiettivi in materia di salute e sicurezza, le SE e l'USG eseguono una valutazione dei rischi ed elaborano provvedimenti di prevenzione basati su di essa. Le valutazioni dei rischi si eseguiranno a livello:
 - dell'organizzazione complessiva;
 - dell'ambiente di lavoro;
 - delle singole posizioni lavorative e
 - della singola persona.

b) Piano d'azione - Sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi, le SE/l'USG elaboreranno un piano d'azione che descriverà le azioni che si intraprenderanno per attenuare i rischi e stabilire le loro priorità. La massima priorità si deve attribuire alle azioni che attenueranno i pericoli dalle conseguenze più gravi.

 Nell'adottare i provvedimenti di prevenzione e tutela, si dovrebbero valutare e affrontare i rischi nel seguente ordine di priorità:
 - evitare i rischi;
 - valutare i rischi che non si possono evitare;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - adeguare il lavoro alla singola persona: in special modo riguardo alla progettazione dei posti di lavoro, alla scelta delle attrezzature da lavoro e alla scelta dei metodi di lavoro e produzione;
 - adeguarsi al progresso tecnico;
 - sostituire quanto è pericoloso con quanto non è pericoloso o lo è di meno;

- elaborare una politica di prevenzione globale coerente che contempli la tecnologia, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, i rapporti sociali e l'influenza dei fattori legati all'ambiente di lavoro.
- conferire ai provvedimenti di tutela collettivi la priorità sui provvedimenti di tutela individuali e
- impartire le opportune istruzioni ai lavoratori.

c) I mezzi - La determinazione dei mezzi destinati a concretizzare il piano d'azione e, in quanto tali, a conseguire gli obiettivi
Per l'attuazione del piano d'azione occorrono:
 - le risorse umane necessarie ad attuare il piano d'azione: in particolare, le responsabilità di tutte le persone coinvolte.
 - Le risorse finanziarie che consentano l'attuazione del piano d'azione per la salute e la sicurezza sul lavoro.
 - una struttura organizzativa a sostegno dei dirigenti e dei dipendenti nei propri compiti in materia di salute e sicurezza.

d) L'attuazione del piano d'azione locale delle SE/dell'USG.
Il piano d'azione si attua in accordo ai provvedimenti di prevenzione e tutela stabiliti in precedenza e secondo il programma cronologico predefinito.

e) La valutazione della politica locale delle SE/dell'USG si baserà su criteri prestabiliti. Tali criteri potranno essere quantitativi o qualitativi in funzione della specifica questione correlata alla salute e alla sicurezza oggetto di valutazione. Tra gli esempi di criteri di valutazione potrebbero rientrare: la diminuzione del punteggio di rischio, il livello di attuazione delle procedure, il livello di conformità ottenuto, il numero di requisiti giuridici conseguiti ecc.

Le SE e l'USG adegueranno il loro sistema di gestione della salute e della sicurezza se e quando sarà necessario a causa del mutamento delle circostanze.

4.2. Salute e sicurezza degli alunni

Il sistema di gestione della salute e della sicurezza non contempla i settori specifici nella sfera della salute e della sicurezza degli alunni. Fra i suddetti settori rientra la salute fisica e mentale degli alunni.

La responsabilità degli aspetti della salute fisica degli alunni è del medico scolastico e degli infermieri scolastici e gli psicologi curano gli aspetti della salute mentale. Entrambe le squadre operano in modo indipendente l'una dall'altra ma coopereranno se e quando sarà necessario.
Riferiscono, nei rispettivi ruoli, alla dirigenza scolastica.

Nel caso in cui occorra, il responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP-SSO), il medico scolastico, gli infermieri scolastici e gli psicologi scolastici possono collaborare nell'elaborare politiche scolastiche locali, documenti scolastici, procedure scolastiche ecc. in merito alle specifiche questioni di salute e sicurezza.

5. Normativa applicabile

Il testo che segue descrive la normativa applicabile e le norme minime applicabili per sviluppare i sistemi di gestione della salute e della sicurezza nelle SE e nell'USG. Se la normativa locale deroga alle norme minime elaborate nella presente politica, ha la precedenza la prima. La scuola deve presentare prove documentate di tale deroga, se necessario e su richiesta.

Quanto alle scuole situate in Belgio, nel Lussemburgo e in Spagna, i servizi ispettivi del lavoro o qualsiasi servizio governativo connesso non hanno il diritto di accesso ai locali scolastici in virtù dell'accordo stipulato tra il Consiglio Superiore delle Scuole Europee e il governo del paese ospitante. Tale accesso si deve richiedere

ufficialmente al Direttore della scuola che deve poi autorizzarlo ufficialmente. Nonostante si tratti di un diritto assoluto della scuola, quest'ultima non ha l'obbligo di applicarlo. In parecchie situazioni risulta preferibile accordare l'accesso ai servizi ispettivi del lavoro o a qualsiasi servizio governativo connesso e collaborare con essi. Il Direttore della scuola può nondimeno, in casi specifici, respingere le richieste d'accesso ai locali scolastici da parte di tali servizi.
Quanto alle scuole situate in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi, ai locali scolastici si applica il principio generale dell'inviolabilità del domicilio.

Le SE e l'USG attueranno la normativa nazionale del paese ospitante nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, in caso di contenzioso relativo alla salute e alla sicurezza sul lavoro, si applica il diritto del paese ospitante.

Sono altresì tenuti ad attuare qualsiasi altra normativa del paese ospitante nel settore generale della salute e della sicurezza che sia applicabile al sistema scolastico e all'USG (a inclusione dei soggetti terzi presenti nei loro locali).

La scuola verificherà che i soggetti terzi presenti nei locali scolastici ottemperino alle proprie responsabilità nel settore della salute e della sicurezza, nella misura in cui i rischi collegati alle loro attività producano un impatto sulla salute e la sicurezza degli altri presenti o sulla sicurezza dell'infrastruttura.

Le SE e l'USG applicheranno la normativa del paese ospitante applicabile agli alunni nel settore della salute e della sicurezza. Nel caso non esista alcuna normativa nazionale specifica e tenendo presente il fatto che al sistema delle SE non si applica alcuna altra normativa a livello subnazionale (decentrato: per es., regionale), utilizzeranno la normativa, le norme e le consuetudini, le buone prassi ecc. subnazionali quale fonte di informazioni per elaborare i propri statuti e regolamenti.

6. Ruoli e responsabilità

6.1. Consiglio superiore:

nel proprio ruolo di autorità di convocazione, il Consiglio superiore stabilisce i mezzi delle SE e dell'USG che occorrono per gestire la salute e la sicurezza nei locali scolastici. Fra essi rientrano:

- i mezzi organizzativi;
- i mezzi finanziari e
- le risorse umane.

6.2. Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- attua le decisioni del Consiglio superiore;
- fissa gli obiettivi in materia di salute e sicurezza. Suddetto processo ha inizio con l'elaborazione di raccomandazioni circa l'orientamento futuro (pianificazione e fissazione degli obiettivi);
- attua le normative nazionali nel settore della salute e della sicurezza, nonché le politiche, gli statuti e i regolamenti interni sulla salute e sulla sicurezza;
- valuta le prestazioni, l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione della sicurezza nelle SE e nell'USG. In base agli esiti della valutazione, il Segretario Generale elaborerà e attuerà provvedimenti correttivi finalizzati a conseguire un costante miglioramento della salute e della sicurezza nelle SE e nell'USG.
- Offre alle SE consulenza e assistenza nel settore della salute e della sicurezza.

La salute e la sicurezza formano quindi parte del piano pluriennale e di quello annuale presentati ogni anno al Consiglio superiore, nonché parte della relazione d'attività annuale complessiva.

Ogni volta che sorgono questioni importanti inerenti alla sicurezza dei membri del personale o degli alunni delle Scuole europee, compete al Segretario Generale la responsabilità di assicurare il dialogo e l'adozione di

decisioni tra le parti contraenti (gli Stati membri, la Commissione e gli organismi firmatari della Convenzione sulle Scuole europee).

6.3. Direttore

In conformità della normativa nazionale del paese ospitante e dell'articolo 15 del regolamento generale delle SE, il Direttore è responsabile della salute e della sicurezza nei locali scolastici, nel corso delle gite e delle escursioni.

Il Direttore:

- è responsabile della salute e della sicurezza del personale amministrativo e di servizio (PAS), del personale assunto in loco (DAL, docenti assunti in loco) e del personale comandato sotto ogni aspetto inerente al loro lavoro;
- è responsabile della salute e della sicurezza degli alunni;
- è responsabile della cooperazione con i soggetti terzi che operano nei locali scolastici nel quadro delle questioni di tutela e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- è coadiuvato dal responsabile della sicurezza e della prevenzione della scuola e dalla commissione per la Salute e la sicurezza;
- coopera con il Segretario Generale e il RSPP-SSO dell'USG sulle questioni inerenti alla salute e alla sicurezza.

Se il Direttore si avvale di prestatori di servizi esterni o di persone esterne competenti in materia di salute e sicurezza, tale impiego non lo esonera dalle sue responsabilità nel settore della salute e della sicurezza.

Gli obblighi del personale nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro non incidono sul principio della responsabilità del Direttore.

6.4. Servizi di tutela e prevenzione

6.4.1. Responsabile della sicurezza e della prevenzione dell'USG

Il responsabile della sicurezza e della prevenzione (RSPP-SSO) dell'USG opera subordinato all'autorità del Segretario Generale. La sua missione è quella di offrire consulenza e coordinamento generale sulle questioni inerenti alla salute e alla sicurezza nel sistema delle Scuole europee. Presta particolare attenzione all'integrazione e alla normalizzazione in tutta la famiglia delle Scuole europee nella misura del possibile.
Coordina, guida e coadiuva le SE e l'USG e offre loro consulenza e raccomandazioni.
In particolare, ha il compito:

- di elaborare le politiche in materia, di prestare assistenza nella conduzione delle valutazioni dei rischi e nell'elaborazione di procedure e nuovi concetti in materia;
- di garantire la promozione e il rispetto dei provvedimenti di sicurezza nelle Scuole europee;
- di riesaminare e monitorare i sistemi e le politiche di gestione dei rischi per la salute e la sicurezza, come pure di esprimere raccomandazioni rivolte al Segretario Generale e ai Direttori su tali sistemi e politiche, per assicurare che l'organizzazione abbia esposto con chiarezza i propri impegni a gestire efficacemente le questioni di salute e sicurezza;
- di monitorare la conformità del sistema delle Scuole europee alle politiche in materia di salute e sicurezza e al diritto applicabile in materia di salute e sicurezza;
- di ricercare e perseguire la certezza che il sistema delle Scuole europee sia efficacemente strutturato allo scopo di gestire i rischi per la salute e la sicurezza.
- Per quanto concerne il Belgio, di mantenere il contatto con la direzione della Sicurezza della Commissione europea e con le autorità locali responsabili degli edifici e dei siti scolastici;
- di promuovere la consapevolezza e conoscenza della sicurezza, come pure una cultura della valutazione dei rischi, all'interno delle Scuole e nelle gite/escursioni scolastiche;
- di fornire al Segretario Generale e al Consiglio superiore consulenza sulle migliori prassi inerenti alla prevenzione e alla tutela, nel contesto della normativa nazionale applicabile del paese ospitante e delle norme internazionali;

- di fornire al Segretario Generale e ai Direttori consulenza sull'approntamento degli elementi di bilancio collegati alla sicurezza e concernenti l'adeguatezza delle risorse destinate alla gestione della salute e della sicurezza;
- di erogare formazione alle SE, in special modo ai RSPP-SSO e alla dirigenza scolastica, e
- di impartire consulenza professionale alle scuole sulle questioni urgenti inerenti alla salute e alla sicurezza, nel caso al RSPP-SSO della scuola occorrano aiuto e guida ulteriori.

6.4.2. Responsabile della sicurezza e della prevenzione delle scuole

Il RSPP-SSO delle scuole assiste e consulta il Direttore e i membri della dirigenza nel loro compito di attuare la normativa nazionale del paese ospitante relativa alla salute e alla sicurezza nei locali scolastici, nonché in tutti gli altri provvedimenti e attività di prevenzione.
Assiste altresì il Direttore per creare e preservare nei locali scolastici un ambiente salutare e sicuro per gli alunni.
Nel proprio ruolo di RSPP-SSO, riferisce direttamente al Direttore, in via finale attraverso il Direttore Aggiunto delle finanze e dell'amministrazione.

Pertanto, il RSPP-SSO:

- collabora all'individuazione dei rischi;
- stabilisce adeguati provvedimenti per attenuare i rischi individuati;
- offre consulenza sull'analisi dei rischi e sui piani d'azione per la salute e la sicurezza;
- attua, in collaborazione con il Direttore e la dirigenza, i provvedimenti per la salute e la sicurezza necessari alla comunità scolastica;
- sensibilizza ai rischi per la sicurezza in seno alla comunità scolastica;
- coordina la collaborazione con i prestatori di servizi di sicurezza (intrinseca) esterni;
- partecipa all'analisi e alla determinazione delle cause degli infortuni sul lavoro;
- concorre alla prevenzione delle malattie correlate al lavoro e degli infortuni sul lavoro: inoltre, ne analizza le cause;
- offre al Direttore e ai membri della comunità scolastica consulenza su diversi argomenti inerenti alla salute e alla sicurezza nella scuola;
- offre consulenza sulla sicurezza e sull'igiene dei posti di lavoro;
- offre consulenza nella stesura delle istruzioni per la salute e la sicurezza;
- offre consulenza sulla formazione alla sicurezza;
- partecipa all'applicazione dei provvedimenti da adottare nell'eventualità di un pericolo grave e immediato, all'elaborazione e all'aggiornamento delle procedure di emergenza interne e all'organizzazione del pronto soccorso.
- partecipa all'elaborazione di procedure di sicurezza volte ad attenuare i rischi provocati dalle attività di soggetti terzi nei locali scolastici;
- collabora all'elaborazione di procedure volte ad attenuare i rischi psicosociali [in ambiente] professionale;
- collabora con le autorità locali del paese ospitante per garantire la sicurezza dei locali scolastici;
- fornisce consulenza al Direttore e al Direttore Aggiunto delle finanze e dell'amministrazione sull'approntamento e sull'attuazione delle voci di bilancio inerenti alla sicurezza e
- collabora a stretto contatto con il RSPP-SSO dell'USG.

Non si può mettere il RSPP-SSO in condizione di svantaggio a causa delle sue attività inerenti alla tutela e alla prevenzione dei rischi professionali.

6.4.3. Servizi di tutela e prevenzione esterni

Se la scuola non dispone delle qualifiche professionali in determinati settori della salute e della sicurezza necessarie a rispettare la normativa del paese ospitante, può fare ricorso a servizi di tutela e prevenzione esterni per completare tali compiti.

I servizi di tutela e prevenzione esterni devono disporre delle capacità e idoneità necessarie, nonché dei necessari mezzi professionali e in termini di personale nella sfera della salute e della sicurezza, per espletare i compiti che sono tenuti a espletare.

6.5. Dirigenza

Si definiscono dirigenza tutte le persone che, a prescindere dal titolo della propria qualifica, sono investite in un modo o nell'altro del potere di impartire ordini ai dipendenti. Rientrano tra esse i Direttori Aggiunti delle finanze e dell'amministrazione, i Direttori Aggiunti dei cicli secondario e della scuola dell'infanzia/primario, i tecnici di categoria superiore, il capo del Dipartimento delle TI, l'assistente alle RU ecc.

Danno esecuzione, entro i limiti della propria autorità, alla politica in materia di salute e sicurezza nelle rispettive sfere operative. La dirigenza, pertanto:

- esprime proposte e formula consulenze rivolte al Direttore/al SG nel quadro globale del sistema di gestione della salute e della sicurezza, al fine di migliorare costantemente la salute e la sicurezza nelle scuole;
- analizza gli infortuni e gli incidenti professionali e formula provvedimenti di prevenzione per evitare che un infortunio di tale genere accada nuovamente nel futuro;
- controlla il corretto funzionamento delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- richiede la consulenza del RSPP-SSO sulle questioni inerenti alla salute e alla sicurezza;
- verifica che i dipendenti che eseguono i propri compiti abbiano ricevuto un'adeguata formazione e adeguate istruzioni. Inoltre
- assicura che i dipendenti comprendano e applichino gli orientamenti, le istruzioni ecc. che hanno ricevuto.

6.6. Personale medico e paramedico

La seguente ripartizione dei compiti si basa sulla prassi osservata in talune scuole. Possono essere interscambiabili in funzione dei requisiti per la posizione nelle varie SE.

6.6.1. Medico scolastico

I medici scolastici sono medici specializzati. Hanno la responsabilità, *fra l'altro*:

- di svolgere le visite mediche degli alunni;
- di tenere tutte le cartelle cliniche e tutti i referti medici;
- di prevenire e controllare le malattie trasmissibili in loco e
- di offrire consulenza circa la politica sanitaria per gli alunni messa in atto dalla scuola;
- di mantenere il contatto con le autorità sanitarie locali competenti.

6.6.2. Infermieri scolastici

Gli infermieri scolastici sono professionisti specializzati. Hanno la responsabilità, *fra l'altro*:

- di prestare le cure mediche di base agli alunni in caso di infortunio, lesione o malattia (acuta);
- di prestare le cure mediche di base al personale in caso di infortunio, lesione o malattia;
- di somministrare i medicinali su ricetta del medico;
- di organizzare le visite mediche per gli alunni in collaborazione con il medico scolastico;
- di accompagnare all'ospedale gli alunni o un altro membro del personale secondo quanto stabilisca la scuola;
- di prendersi cura dei bambini e ragazzi in crisi e
- di gestire gli alunni con malattie trasmissibili (per es. la COVID-19, la tubercolosi, la meningite ecc.) sotto la supervisione del medico scolastico o delle autorità competenti del paese ospitante;
- dei progetti pedagogici e di prevenzione quali l'igiene personale ecc.

6.6.3. Psicologi scolastici

Gli psicologi scolastici sono professionisti specializzati. Hanno la responsabilità, *fra l'altro*:

- di offrire agli alunni interventi individuali. Il tipo di intervento può variare in larga misura in funzione della specifica esigenza dell'alunno;
- di approfondire i casi di molestie e
- di predisporre campagne di sensibilizzazione;
- dei progetti pedagogici e di prevenzione quali il contrasto al bullismo (antibullismo), la prevenzione delle dipendenze, la sessualità ecc.

6.7. Dipendenti

Ogni dipendente deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei locali scolastici in accordo alle proprie possibilità, abilità, capacità, formazione e in accordo alle istruzioni impartite dal proprio datore di lavoro/dalla propria dirigenza.
Il personale comandato, in conformità della normativa del paese ospitante, soggiace alla medesima normativa in materia di salute e sicurezza dei dipendenti assunti con contratto locale.

Per tale fine i dipendenti devono immediatamente informare - in accordo alla propria formazione e alle istruzioni impartite dal proprio datore di lavoro - il datore di lavoro/la dirigenza e/o il RSPP-SSO di qualsiasi situazione lavorativa quanto alla quale hanno fondati motivi di reputare che provochi un pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza o rappresenti una qualsiasi carenza nelle misure e nel regime di tutela.

I dipendenti hanno il dovere:

- di prendersi cura in modo ragionevole della propria sicurezza e di quella delle altre persone su cui si possano ripercuotere i propri atti od omissioni.
- di rispettare le istruzioni impartite per la propria salute e la propria sicurezza, nonché per quelle degli altri, e di rispettare le procedure per la salute e la sicurezza;
- di utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione (e di non renderli non funzionanti e inutilizzabili);
- di denunciare prontamente al proprio diretto responsabile qualsiasi situazione della quale abbiano motivo di ritenere possa presentare un pericolo e che non possano rettificare essi stessi;
- di denunciare qualsiasi infortunio o danno per la salute che si produca nel corso del lavoro o in relazione a esso e
- di seguire la formazione alla salute e alla sicurezza.

6.8. Lavoratori interinali:

i lavoratori interinali si devono considerare lavoratori più a rischio di correre pericoli per la salute e la sicurezza rispetto ai dipendenti della scuola, da un lato, e fonte di maggior rischio per la salute e la sicurezza rispetto ai dipendenti della scuola, dall'altro lato.
La causa di ciò è il fatto che i lavoratori interinali non hanno familiarità con l'organizzazione, le infrastrutture e le procedure della scuola. Tale assenza di conoscenze e di esperienza sulla scuola si deve affrontare erogando un'adeguata formazione di base alla salute e alla sicurezza.
Pertanto, le scuole porranno particolare attenzione al suddetto gruppo di lavoratori.

6.9. Soggetti terzi

Si devono considerare soggetti terzi le seguenti categorie:

- gli appaltatori e i prestatori di servizi che eseguono qualsiasi tipo di lavoro nei locali scolastici, nonché i loro subappaltatori, e
- le organizzazioni indipendenti dalla SE che operano nei locali scolastici quali l'Associazione dei genitori, l'Ufficio per le infrastrutture a Bruxelles (OIB) e l'Ufficio per le infrastrutture a Lussemburgo (OIL).

Non si considerano soggetti terzi i lavoratori interinali impiegati dalla scuola.

Il soggetto terzo è legalmente responsabile della gestione della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e dell'assicurazione del rispetto della normativa del paese ospitante in materia di salute e sicurezza applicabile.
Se un soggetto terzo lavora con (sub)prestatori di servizi o (sub)appaltatori, gli si accollerà la responsabilità del rispetto, da parte dei propri (sub)prestatori di servizi o (sub)appaltatori, dei provvedimenti di sicurezza.

Al fine di attenuare i rischi per la salute e la sicurezza nei locali scolastici, il Direttore e, su delega, il RSPP-SSO cooperano con i soggetti terzi che operano nei locali scolastici nel quadro delle questioni di tutela e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza. La SE e il soggetto terzo si informano reciprocamente dei rispettivi rischi collegati alle proprie attività, nella misura in cui questi possano produrre un potenziale impatto sulla salute e sulla sicurezza dell'altra parte.
Sulla base di tali informazioni, entrambe le parti collaboreranno per elaborare i provvedimenti di sicurezza necessari ad attenuare i rischi nei locali scolastici.

Quanto all'Associazione dei genitori, all'OIB e all'OIL, che sono soggetti terzi presenti da lunga data nei locali scolastici, la SE assicurerà quanto segue nella misura del possibile:
- offrire locali sicuri;
- offrire infrastrutture sicure (per es., impianti e attrezzature antincendio, impianti elettrici, riscaldamento, ventilazione ecc.);
- offrire arredi sicuri;
- assicurare la manutenzione tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle infrastrutture di sicurezza d'emergenza e
- collaborare con essi in merito alle questioni di sicurezza in cui nascano rischi reciproci, per elaborare provvedimenti e procedure di sicurezza che attenuino i rischi.

Si offrirà tale sostegno soltanto per le attività che si svolgono nei locali scolastici e lo si limiterà agli spazi che queste occupano.

7. Commissione per la Salute e la sicurezza

Le commissioni per la Salute e la sicurezza offrono un prezioso e utilissimo quadro per le discussioni e le azioni concertate tese a migliorare la sicurezza e la salute nelle SE e nell'USG, per il personale e gli alunni nei locali scolastici. Si riuniscono regolarmente e ispezionano periodicamente la scuola.

Ogni SE e l'USG devono istituire una commissione per la Salute e la sicurezza in conformità della normativa del paese ospitante. La composizione, le procedure di nomina dei delegati dei dipendenti, la frequenza delle riunioni ecc. possono pertanto variare spropositatamente da un paese ospitante all'altro.

Non si possono mettere i delegati dei dipendenti in condizioni di svantaggio a causa delle loro attività in materia di salute e sicurezza.

Le commissioni per la Salute e la sicurezza constano almeno:
- dei delegati dei dipendenti;
- dei rappresentanti del/dei datore/i di lavoro e
- dei professionisti della salute e della sicurezza.

La SE assicura che la commissione per la Salute e la sicurezza:
- riceva adeguate informazioni sulle questioni di salute e sicurezza;
- sia messa in grado di esaminare i fattori che si ripercuotono sulla salute e la sicurezza;
- sia stimolata a proporre provvedimenti per la salute e la sicurezza;
- sia consultata se e quando sono in previsione nuovi provvedimenti rilevanti per la salute e la sicurezza e prima che questi si eseguano;
- sia disposta a richiedere il sostegno dei lavoratori al fine di attuare i provvedimenti per la salute e la sicurezza;
- sia consultata nel quadro della pianificazione di variazioni dei procedimenti di lavoro, del contenuto del lavoro o dell'organizzazione del lavoro che possano avere risvolti per la salute e la sicurezza dei dipendenti. Il Direttore della Scuola assumerà la decisione finale;

- sia in grado di concorrere al processo decisionale in seno all'organizzazione riguardo alle questioni di salute e sicurezza;
- sia in grado di comunicare con i dipendenti sulle questioni di salute e sicurezza;
- sia in grado di ricorrere a specialisti per consulenze su problemi particolari in materia di salute e sicurezza;
- sia disposta a offrire consulenza sull'igiene nei locali scolastici, nonché sulla salute dei bambini in relazione alla vita scolastica e
- abbia la libertà di contattare i servizi ispettivi del lavoro.

8. Valutazione e rendicontazione

Misurare le prestazioni (il rendimento) nel campo della salute e della sicurezza è essenziale per le SE e l'USG, al fine di giudicare che vi sia un costante miglioramento nella gestione della salute e della sicurezza.

Le SE e l'USG lo verificheranno:

- monitorando le lesioni lavorative (vedasi l'allegato I);
- monitorando i danni e le lesioni degli alunni (vedasi l'allegato I);
- con il registro dei rischi per la sicurezza e la prevenzione e
- monitorando gli incidenti legati alla sicurezza (vedasi l'allegato II).

Al fine di valutare e raffrontare i dati sulla salute e sulla sicurezza tra le SE, è essenziale normalizzare la modalità di rendicontare i dati all'USG. Negli allegati I e II si forniscono spiegazioni particolareggiate.

Gli esiti della valutazione devono consentire alla SE di fissare gli obiettivi in materia di salute e sicurezza per lo/gli anno/i successivo/i.

I dati si rendicontano al consiglio di amministrazione della scuola, nonché al RSPP-SSO dell'USG. Il RSPP-SSO dell'USG compilerà i dati sulle lesioni lavorative, sui danni e le lesioni degli alunni e sugli incidenti legati alla sicurezza. Tali dati compilati si condivideranno con le SE. Potranno quindi fungere da parametro di riferimento per le SE riguardo al progresso dell'attuazione/della rendicontazione della politica di gestione della salute e della sicurezza.

9. Competenza e formazione

9.1. Formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro

La formazione è un elemento essenziale che costituisce una componente integrante del sistema di gestione della salute e della sicurezza, per sviluppare e preservare un ambiente scolastico salutare e sicuro. Le SE erogheranno pertanto alla propria dirigenza e ai propri dipendenti un'adeguata formazione alla salute e alla sicurezza. Tale erogazione può avvenire sotto forma di diramazione di informazioni e specifiche istruzioni inerenti alla loro professione.

La formazione:

- terrà conto delle mansioni e delle capacità delle diverse categorie di dipendenti;
- incentiverà la consapevolezza e la conoscenza, comunicherà conoscenze e aiuterà i destinatari a (re)agire nella corretta modalità;
- fornirà a ciascun dipendente istruzioni pratiche e adeguate;
- si offrirà al momento dell'assunzione in quanto elemento della formazione introduttiva;
- si offrirà nell'eventualità di un trasferimento o di un cambiamento di lavoro;
- si offrirà nell'eventualità di qualsiasi rischio nuovo o mutato che obblighi ad aggiornare le conoscenze del dipendente in materia di salute e sicurezza;
- offrirà una formazione di richiamo e aggiornamento per aggiornare le conoscenze acquisite. La periodicità si stabilirà in conformità dei requisiti di legge nazionali del paese ospitante oppure per opera della SE, nel caso non sia prescritta alcuna periodicità di legge. Inoltre
- si erogherà a spese delle SE.

Le SE assicurano che i lavoratori dei soggetti terzi impegnati a lavorare nei locali scolastici abbiano ricevuto, di fatto, adeguate istruzioni riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza durante le loro attività nei locali scolastici.

9.2. Formazione alla salute e alla sicurezza per gli alunni

Data la loro età, dal punto di vista fisico e psicologico gli alunni si trovano ancora nel processo evolutivo. A mano a mano che gli alunni crescono, aumenta la loro capacità di comprendere e seguire le istruzioni per la sicurezza ma non si può mai presupporre che siano del tutto in grado di comprendere e seguire le istruzioni per la salute e la sicurezza totalmente da soli, ancor meno nelle situazioni di emergenza. Si deve pertanto porre particolare attenzione alla comprensione dei requisiti per la salute e la sicurezza da parte degli alunni durante le sessioni di formazione.

Nella formazione alla salute e alla sicurezza per gli alunni, si deve operare una distinzione fra:

- la formazione relativa ai rischi per la salute e la sicurezza derivanti da attività scolastiche collegate al curriculum: ad esempio, nei laboratori dove gli alunni sono esposti a rischi chimici o in una piscina con il rischio di annegamento. È importante insegnare agli alunni le corrette procedure di sicurezza e mantenerli sotto la continua supervisione del personale docente qualificato e
- altri rischi per la salute e la sicurezza non collegati al curriculum: ad esempio, nelle situazioni di emergenza quali gli incendi, la formazione per gli allievi è assai limitata (per es. le esercitazioni antincendio). In tali situazioni, ci si attende che seguano gli ordini impartiti dal personale delle SE.

Ogni tipo di formazione alla salute e alla sicurezza dev'essere approntato dalle SE nel modo più adeguato.

9.3. Formazione alla salute e alla sicurezza per i soggetti terzi

I soggetti terzi che sono attivi nei locali scolastici sono responsabili della propria formazione alla sicurezza.
Le SE forniranno informazioni sulla sicurezza ai soggetti terzi relativamente alle specifiche situazioni connesse alle scuole quali l'evacuazione in caso di emergenza, il pronto soccorso ecc.

9.4. Formazione per il RSPP-SSO

I RSPP-SSO saranno formati in conformità dei requisiti di legge nazionali del paese ospitante. La formazione può pertanto variare in funzione del paese ospitante.
Il RSPP-SSO ha l'obbligo di sottoporsi alla formazione di richiamo e aggiornamento in conformità della normativa nazionale. Se non è obbligatoria alcuna formazione di richiamo e aggiornamento, il RSPP-SSO manterrà aggiornate le proprie conoscenze. Ciò si può compiere aderendo a un ordine professionale e partecipando alla formazione alla sicurezza per i professionisti della salute e della sicurezza.

10. Documentazione in materia di salute e sicurezza

Tutte le attività lavorative effettuate dalle SE e dall'USG, nel quadro complessivo del sistema di gestione della salute e della sicurezza, si devono documentare.

Tale documentazione:

- descrive i pericoli rilevanti per la salute e la sicurezza che si originano dalle attività dell'organizzazione e i provvedimenti per prevenirli e controllarli;
- contiene le procedure, le istruzioni e altri documenti interni in materia di salute e sicurezza;
- si deve scrivere e presentare in un modo comprensibile da parte di coloro che devono utilizzarla;
- si deve riesaminare, rivedere e comunicare con cadenza periodica. Dev'essere inoltre agevolmente accessibile a tutti i membri della comunità scolastica idonei;
- deve tenere registri storici dei danni e delle lesioni correlati al lavoro e delle malattie professionali;
- deve contenere verbali delle valutazioni in materia di salute e sicurezza, delle ispezioni, delle verifiche ispettive (audits), delle indagini sugli incidenti e sugli infortuni;
- dev'essere oggetto di un riesame periodico e si riesaminerà altresì in seguito a cambiamenti dei processi, delle attrezzature, delle procedure o di altri cambiamenti rilevanti e
- deve contenere le procedure nel caso di un'emergenza.

L'elenco a precedere non è esaustivo. Si deve altresì documentare qualsiasi altra attività afferente non citata nell'elenco e sviluppata nel quadro del sistema di gestione della salute e della sicurezza.

11. Protezione dei dati

Il RPD della scuola è incaricato di redigere la rispettiva dichiarazione / le rispettive dichiarazioni sulla protezione dei dati personali, attenendosi alla struttura consueta delle informative sulla protezione dei dati personali delle altre Scuole Europee, includendo:

- le categorie dei dati personali raccolti;
- gli scopi per i quali sono raccolti i dati personali;
- la base giuridica per il trattamento dei dati personali;
- l'accesso e la condivisione dei dati personali raccolti;
- la protezione e la sicurezza dei dati personali;
- i termini di conservazione;
- i diritti delle persone interessate; e
- chi contattare in caso di reclamo.

Le attività di trattamento dei dati devono essere documentate nel registro delle attività di trattamento disponibile sul portale dell'RPD.

12. Clausola di revisione

L'USG effettua una revisione (riesame) del presente documento con cadenza triennale.

Può essere rivisto dal responsabile della sicurezza e della prevenzione (RSPP-SSO) dell'USG, anche su richiesta di una qualsiasi Scuola europea, in seguito all'esperienza di attuazione o nel caso di circostanze eccezionali che possano pregiudicare gli orientamenti tracciati nel presente documento o determinare una modifica degli stessi.

I direttori, i RSPP-SSO delle Scuole europee e l'USG possono avanzare proposte di revisione in qualsiasi momento. Tutte le proposte di revisione devono essere trasmesse per posta elettronica (email) al RSPP-SSO dell'USG,

il quale allestirà un elenco delle proposte di revisione. Suddetto elenco si sottoporrà al Segretario Generale e ai Direttori per l'esame e l'approvazione. Il documento sulla politica in materia di Salute e sicurezza si modificherà quindi di conseguenza e una bozza ultimata si sottoporrà ai Direttori delle scuole per l'approvazione finale.

Allegato 1

Indicatori della salute e della sicurezza sul lavoro

Il calcolo dei suddetti indicatori si basa sulle norme pubblicate dall'Organizzazione internazionale del lavoro e si deve rendicontare per ogni anno civile.

Tasso di frequenza delle lesioni lavorative:

il tasso di frequenza è un numero relativo. Quantifica il numero di infortuni sul lavoro in una scuola o nell'USG nel corso di un anno civile in rapporto alle ore lavorate. La formula è:

$$\text{tasso di frequenza delle lesioni lavorative} = \frac{\text{Numero di casi di lesioni lavorative}}{\text{Ore lavorate dai dipendenti nel gruppo di riferimento}} \; x \; 1.000.000$$

Per determinare i diversi elementi della suddetta formula si applicano le seguenti definizioni:

- Gruppo di riferimento: tutti i membri del PAS, del personale assunto in loco, del personale docente e del personale comandato. In tale gruppo di riferimento non si considerano i lavoratori interinali, gli appaltatori, i prestatori di servizi, l'AGSE-APEEE, l'OIB, l'OIL e i loro prestatori di servizi.
- Lesione lavorativa: qualsiasi danno personale conseguente a un infortunio sul lavoro e da cui consegue l'inabilità al lavoro del dipendente per uno o più giorni [di assenza] dal lavoro.
- Tuttavia, nella presente statistica non si tiene conto degli infortuni sul percorso del lavoro.
- Ore lavorate: tutte le ore lavorate dai dipendenti, compresi gli straordinari.

Al glossario si possono reperire definizioni più dettagliate

Tasso di gravità delle lesioni lavorative

Il tasso di gravità è relativo. Quantifica il numero di giornate perse subite rispetto al numero delle ore lavorate.

$$\text{Tasso di gravità delle lesioni lavorative} = \frac{\text{Numero di giornate perse a causa di nuovi casi di lesioni lavorative}}{\text{Ore lavorate dai dipendenti nel gruppo di riferimento}} \; x \; 1.000$$

Per determinare i diversi elementi della suddetta formula si applica la seguente definizione:

- Il numero delle giornate perse a causa di una lesione lavorativa (o dell'inabilità al lavoro) si determina con un certificato medico. Nel calcolo della durata dell'assenza si devono considerare i giorni dei fine settimana e le festività ufficiali. Il giorno dell'infortunio non è compreso.
- Nella presente statistica non si tiene conto degli infortuni sul lavoro mortali.

Tasso di lesioni lavorative mortali

Il tasso di lesioni lavorative mortali fornisce il numero di infortuni mortali nell'organizzazione durante l'anno civile e si rendiconta come valore assoluto.

Lesioni agli alunni

Si rendicontano i seguenti dati:

tasso di frequenza delle lesioni agli alunni:

Il tasso di frequenza quantifica la percentuale degli alunni necessitanti di cure a causa di un infortunio. La formula è:

$$\text{tasso di frequenza delle alunni'lesioni} = \frac{\text{Numero di lesioni}}{\text{Numero di alunni}}\ x\ 100$$

Per determinare i diversi elementi della suddetta formula si applicano le seguenti definizioni:

- Numero di alunni: il numero di alunni iscritti all'inizio dell'anno scolastico quale determinato al 15 ottobre dell'anno scolastico.
- Lesione: tutte le lesioni degli alunni nei locali scolastici o durante le gite/escursioni scolastiche necessitanti di una qualsiasi cura medica, a prescindere dalla gravità della lesione.

Tasso di gravità delle lesioni critiche degli alunni

Il tasso di gravità quantifica la percentuale degli alunni necessitanti di cure mediche specialistiche prestate da un medico o da un pronto soccorso ospedaliero a causa di un infortunio. La formula è:

$$\text{tasso di gravità delle lesioni alunni'critiche} = \frac{\text{Numero di lesioni critiche}}{\text{Numero di alunni}}\ x\ 100$$

Per determinare i diversi elementi della suddetta formula si applica la seguente definizione:

- Lesione critica: ogni lesione per cui è obbligatoria un richiesta di indennizzo assicurativo (sinistro assicurativo)

Tasso di lesioni mortali agli alunni

Il tasso di lesioni mortali agli alunni fornisce il numero di infortuni mortali durante l'anno scolastico e si rendiconta come valore assoluto.

Allegato 2

Panoramica degli incidenti da rendicontare per l'anno civile:

- Numero di casi di incendio doloso
- Numero di esercizi di evacuazione
- Numero di evacuazioni autentiche (non esercitazioni)
- Numero di interventi dei vigili del fuoco
- Numero di infortuni di origine elettrica
- Numero di infortuni dovuti a rischi chimici nella classe (compresi gli alunni e il personale docente)
- Numero di infortuni causati da rischi chimici (tutti gli altri)
- Numero di perdite di gas

Glossario

Ergonomia: per ergonomia si intende il processo di progettazione o di assetto dei posti di lavoro, dei prodotti e dei sistemi in modo che siano adatti alle persone che li utilizzano.

Infortunio sul lavoro: accadimento inatteso e imprevisto, a inclusione degli atti di violenza, che si origina dal lavoro o in relazione a esso e che porta uno o più lavoratori a subire un danno personale, una malattia o il decesso. Si considerano infortuni sul lavoro gli incidenti in viaggio, nel trasporto o stradali nei quali sono feriti o lesionati dei lavoratori e che si originano dal lavoro o nel corso dello stesso (ovverosia mentre si è impegnati in un'attività economica o sul lavoro oppure espletando l'attività aziendale del datore di lavoro). Tuttavia, non si considerano tali gli infortuni sul percorso del lavoro.

Salute sul lavoro: la promozione e la preservazione del massimo grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le occupazioni attraverso la prevenzione degli abbandoni per salute o delle devianze dalla salute, il controllo dei rischi e l'adeguamento del lavoro alle persone e delle persone alle loro professioni.

Igiene del lavoro: la prassi di individuare gli agenti chimici, fisici e biologici presenti sul posto di lavoro che possono provocare malattie o disagi, di valutare i rischi associati all'esposizione a tali agenti e di gestire i rischi al fine di evitare effetti nocivi sulla salute nel lungo e nel breve periodo.

Lesione lavorativa: qualsiasi danno personale, malattia o decesso conseguente a un infortunio sul lavoro. Rappresenta un caso di lesione lavorativa il caso di un solo lavoratore che subisce una sola lesione lavorativa in conseguenza di un infortunio sul lavoro (un solo lavoratore può subire più lesioni lavorative). Una lesione lavorativa potrebbe essere mortale (nel caso in cui il decesso sopraggiungesse entro un anno dal giorno dell'infortunio sul lavoro) o non mortale con perdita di tempo di lavoro.

Malattia professionale: malattia contratta in conseguenza dell'esposizione, per un periodo di tempo, a fattori di rischio che si originano dall'attività lavorativa.

Aspetti psicosociali: i rischi professionali che possono provocare pregiudizi psicologici ed eventualmente fisici ai dipendenti. Possono altresì produrre un impatto sulla sicurezza sul posto di lavoro e sul corretto funzionamento dell'organizzazione.

Inabilità al lavoro: incapacità di una vittima, causata da una lesione lavorativa, di eseguire i normali compiti di lavoro nel quadro della professione o della posizione occupata al momento dell'infortunio sul lavoro. L'inabilità al lavoro può essere temporanea o permanente.